

Citation style

Musi, Aurelio: Rezension über: Angela De Benedictis, Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna, Bologna: il Mulino, 2013, in: Nuova Rivista Storica, 97 (2013), 2, S. 647-650, DOI: 10.15463/rec.1189730626



copyright

This article may be downloaded and/or used within the private copying exemption. Any further use without permission of the rights owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German Copyright Act).

A. DE BENEDICTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 300

Né disobbedienti, né ribelli, ma legittimi resistenti persino al potere sovrano quando si trasforma in tirannico, e viene meno ai suoi doveri di massimo garante dei sudditi: è questa l'autocoscienza e il senso comune di molti tumulti di comunità tra Basso Medioevo ed Età Moderna. Sul versante opposto, quello di principi e sovrani, tutte le forme di resistenza più o meno violenta da parte delle comunità soggette tendono a essere assimilate al delitto di lesa maestà, al *crimen lesae maiestatis*, acutamente studiato dal compianto Mario Sbriccoli. Si tratta dunque di un doppio movimento, per così dire, che attraversa i secoli della modernità europea ed è parte di una complessa dinamica del conflitto politico e sociale.

È questo, in buona sostanza, il tema dell'analisi svolta nell'ultimo volume di Angela De Benedictis, che ha già affrontato in numerosi altri studi la questione del diritto di resistenza in Età Moderna con risultati pregevoli. A integrare la prospettiva complessiva si aggiunge ora un'attenzione privilegiata alle fonti processuali, ai pareri e ai trattati giuridici: una tradizione risalente nel tempo, che parte da Bartolo da Sassoferrato, Luca da Penne, per ricordare solo qualche nome illustre, e si sviluppa fino al primo Settecento. Gli episodi presi in considerazione e ricostruiti dalla De Benedictis, pur a livelli diversi di approfondimento, sono il tumulto di Urbino del 1572-73, le rivolte di Catalogna e di Napoli, la guerra contro le città ribelli di Messina (1674-78) e di Mondovì (1680-1682), il tumulto di Castiglione delle Stiviere (1689-1694): episodi che, pur in presenza di contesti e tratti specifici, rivelano non poche similitudini nelle dinamiche. La reazione delle comunità è spesso originata dall'eccessiva imposizione fiscale da parte del sovrano o dagli abusi di qualche feudatario, vede la partecipazione dell'*universitas civium* e dei loro rappresentanti istituzionali, l'apporto determinante dei giuristi in difesa delle rivendicazioni e delle motivazioni dei sudditi, la distinzione tra la difesa del sovrano e l'opposizione ai suoi ministri, sintetizzata nello slogan «Viva il re, morte al malgoverno», persino la contestazione diretta del re-tiranno e la legittimazione all'uso delle armi e della violenza, considerati non atti di disobbedienza e lesione dell'ordine costituito, ma strumenti di restaurazione di patti violati dal potere.

Entro questo quadro di ricorrenze, la De Benedictis sottolinea alcuni elementi di novità che costituiscono la parte più interessante della sua analisi. Ne sintetizzo qui di seguito alcuni.

*L'impunibilità della moltitudine.* È un tema che circola in Althusius, nella letteratura degli emblemi e nel teatro di Lope de Vega. Nella *Politica* Althusius polemizza con chi sostiene che le città non possano insorgere contro il loro

magistrato, se non incorrendo nel *crimen lesae maiestatis* e sostiene, invece, che «le città possono farlo se il loro magistrato è tiranno, possono farlo contro la violenza e il sopruso del re; e possono farlo in quanto efori o attraverso i loro rappresentanti efori» L'argomentazione di Althusius rovescia la questione nel suo contrario: la città che può (e deve) insorgere contro il magistrato. Il che significa trasformare le scusanti della dottrina giuridica in un diritto: lo *jus resistendi*» (p. 156). Sulla base di una storia realmente accaduta, Lope de Vega, nel 1619, rappresenta la sollevazione della comunità in *Fuente Ovejuna*: il riferimento è a una sollevazione che si era conclusa con l'uccisione del tiranno nell'aprile del 1476. Emerge in Lope la difficile gestione di un tumulto popolare da parte del potere. Le soluzioni possibili sono due: o perdonare tutta la comunità o uccidere tutti i membri della comunità. Questa si dichiara innocente, pur consapevole della gravità degli atti compiuti, conferma la sua fedeltà al re, che manifesta la sua clemenza. Scrive la De Benedictis: «L'unanimità degli abitanti nell'autoincolparsi collettivamente costituiva allo stesso tempo un'arguzia legale per evitare sia il castigo del crimine perpetrato, sia la prosecuzione delle indagini sui responsabili» (pp. 170-171).

*La legittimità della convocazione della vicinia per reprimere l'ingiustizia.* Ancora agli inizi del Settecento qualche giurista ribadisce ciò che da Bartolo in poi è stato fissato come *limitatio* del crimine. «Coloro che tumultuavano contro una notoria ingiustizia di un giudice e dei suoi ufficiali, potevano lecitamente convocare amici e altri per reprimere l'ingiustizia. Lo facevano infatti a propria difesa e per resistere ad una tangibile ingiustizia» (pp. 159-160). Stessa logica in relazione alla definizione di disobbedienza: a giudici e ufficiali si poteva disobbedire quando agivano al di fuori dell'*ordo judicarius*, senza incorrere in nessuna pena.

*Rivoluzione e ribellione non sono la stessa cosa.* Anche Napoli nel 1647 è *rivoluzionaria*, ma non *ribelle*. Ciò viene più volte ribadito in scritti di parte popolare come *Il Cittadino fedele*. «Rivoluzione e Ribellione non sono tutto una cosa – vi si può leggere – dalla prima nasce la seconda, quando con la prudenza non vien rimediato alla prima. La Rivoluzione è propria della Plebe che disordinatamente corre dove l'impeto la spinge. La Ribellione, nata dalla Rivoluzione, come il vocabolo dinota, è quando a Bandiere spiegate va a danno del Principe, ritirandosi dalla sua obbedienza come fecero gl'Hollandesi, i Catalani, e Portoghesi, ma non altrimenti Napoli e Sicilia, che si sono tenute nei termini della Rivoluzione» (p. 190). «Stimo che il Principe – continua *Il Cittadino fedele* – mancando alla parola propria, faccia maggior ingiuria a se medesimo che ai suoi sudditi, passando dallo stato di vero Principe a quello di Tiranno» (p. 191).

*Ricorso alle armi, ribellione, tumulto.* I tumultuanti di Mondovì, nel 1680-82 tendono a distinguersi da quelli di Napoli (1647) e Messina (1674-78). Attraverso i rappresentanti della comunità prendono le distanze da napoletani e siciliani. La loro non è stata *ribellione*, come nel caso di Napoli e Messina che si sono sottratte al dominio del loro principe, hanno chiamato in aiuto armi straniere e si sono sottomesse a un altro sovrano. La città di Mondovì ha preso le armi solo per mantenere e conservare convenzioni firmate dal principe. È interessante nella guerra del sale di Mondovì l'articolata e diversificata reazione del potere: dapprima un'amnistia concessa per i reati di sollevazione; quindi nel 1689 pene più severe fino alla morte e confisca dei beni a chi andasse in squadriglie alle conventicole; infine, dopo qualche resistenza, nel 1699 la totale capitolazione di fronte alle operazioni di guerra delle truppe di Vittorio Amedeo II.

*Castiglione delle Stiviere (1689-1694): il parere legale di Antonio Gobbi.*

Antonio Gobbi giustifica legalmente le rivendicazioni dei castiglionesi utilizzando una sequenza logica articolata in tre argomentazioni. In primo luogo «il principe, in qualunque modo succeda come titolare di un feudo, non può infrangere i patti e le convenzioni intercorsi tra i suoi predecessori e le comunità sue suddite (...) La seconda premessa sostiene che ai cittadini non si possa impedire di riunirsi nelle forme per loro di volta in volta usuali (parlamenti e consigli) per trattare le questioni della comunità, e neppure si possa proibire di riunirsi nelle chiese e negli oratori per le pratiche religiose (...) L'ultima premessa riguarda il problema centrale della sollevazione: per la difesa dei propri diritti e la conservazione delle proprie persone e onore, i sudditi possono resistere al principe anche con le armi senza per questo cadere nel crimine di ribellione» (p. 245).

*La circolazione degli scritti giuridici sugli abusi feudali.* Quarant'anni fa fui il primo – ma la De Benedictis questo non lo ricorda – a condurre l'attenzione degli studiosi sul *De vassallorum gravaminibus tractatus* del giurista napoletano Giovanni Maria Novario e a sistematicamente analizzarlo. Più di recente, occupandomi di un altro scritto di Novario, il *De miserabilium personarum privilegiis*, ho anche meglio precisato l'orizzonte entro cui si iscrive il concetto di *gravamen*. Ora il volume, di cui qui si discute, ci offre la possibilità di misurare l'ampia circolazione del trattato sugli abusi feudali del Novario sia sulla questione del rapporto tra università e baroni, sia sulla libertà di riunione, rivendicata dalle città, sia il diritto di convocazione della vicinia.

*Tumulti* è sicuramente un contributo utile e di indubbio interesse sia per gli elementi che va ad aggiungere alla problematica del diritto di resistenza, sia per l'intelligente organizzazione del volume sviluppata attraverso il doppio

profilo del racconto dei fatti e dell'interpretazione dei giuristi vicini alle comunità. Lo studio conferma, inoltre, la difficoltà di accettare alcune tesi sostenute da Rosario Villari. In particolare il presunto oscuramento del «valore ideale della resistenza all'oppressione e alla tirannide» da parte di giuristi e teologi, sostenuto da Villari, è smentito dal lavoro della De Benedictis. La legittimità della resistenza è sostenuta per rigettare l'accusa di ribellione: bisogna obbedire al diritto giusto del re; bisogna disobbedirgli quando esso è ingiusto. La difesa dall'accusa di ribellione è proprio la condizione che «consente ripetutamente di mettere in campo l'argomento della liceità della resistenza» (p. 273).

Resta comunque il fatto indiscutibile che il diritto di resistenza è una modalità di difesa delle comunità soggette, una sorta di rivendicazione dal basso, per così dire, della limitazione del potere di principi e sovrani. L'autorità non esita a negarlo, ad assimilarlo al *crimen lesae maiestatis*, a combatterlo in alcuni casi anche violentemente perché la sovranità assoluta è fuori discussione. In realtà, come altre modalità e manifestazioni dell'antico regime, «giustizia della comunità» e «giustizia del principe» formano un binomio che, a volte, si manifesta come *collusione*, a volte, come *collisione*, ma che sempre scandisce la vita storica dell'Europa moderna.

AURELIO MUSI

J.-C. MARTIN, *La machine à fantasmes. Relire l'histoire de la Révolution française*, Paris, Vendémiaire, 2012, pp. 318.

Ingombra delle macerie del secolo scorso, la riflessione sulla Rivoluzione francese sembra aver perso da qualche anno la spinta alla ricerca della complessità che l'ha guidata per molto tempo. L'impatto della forza delle idee e delle cose, sia pure condizionata dalla variabile ideologica, ha smesso di guidare l'interpretazione della realtà rivoluzionaria, la cui comprensione si è preferito inseguire sul terreno del simbolico e della critica concettuale. Il risultato è stato l'invenzione di una grammatica comparatistica che – con una carica ideologica se possibile ancora più marcata della storiografia precedente – ha messo in discussione la via alla modernità della Rivoluzione francese, rimuovendo la centralità del 1789. A dispetto dei molti profeti di sventura, la Rivoluzione francese è una storia ancora viva, come ha ricordato recentemente un magistrale saggio di Michel Vovelle. Nonostante da tempo e da più parti la Rivoluzione sia stata contestata, svilita, oltraggiata, la sua storia, i suoi principi, persino le sue aporie dove si trovano e, ancora, la passione di chi allora